



## ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Aiello"



Via Consolare, 119 ☎ 90011 Bagheria (PA)  
☎ / 📠 (091) 902866 - C.f. 90007720825  
[paic836001@istruzione.it](mailto:paic836001@istruzione.it)  
[paic836001@pec.istruzione.it](mailto:paic836001@pec.istruzione.it)  
<http://www.ictaiello.it/>  
Cod. unico ufficio "UFB0UK"

ISTITUTO COMPRENSIVO - "T. AIELLO"-BAGHERIA  
Prot. 0001276 del 22/02/2022  
VII-7 (Uscita)

**AGLI/ALLE ALUNNI/E E AI RISPETTIVI GENITORI DELLA SEZIONE "F"  
SCUOLA DELL'INFANZIA  
AL SITO WEB/ALL'ALBO ON LINE/AGLI ATTI**

### CIRCOLARE N° 239

**OGGETTO: Comunicazione caso positivo SEZIONE "F" – SCUOLA DELL'INFANZIA**

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/2022 dello stato di emergenza;

**VISTO** il Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*, art. 6, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.2.2022, con vigenza dal 05 Febbraio 2022, con contestuale abrogazione dell'articolo 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4;

**VISTA** la comunicazione pervenuta in data 22/02/2022 relativa ad un caso di positività Covid 19 (N° 1 UNITA' IN SENO ALLA COMPONENTE ALUNNI – ultima presenza in classe in data 21/02/2022) nella SEZIONE "F" della SCUOLA DELL'INFANZIA;

**CONSIDERATO** quanto previsto dal succitato Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*, art. 6, comma 1, lettera a), numero 1);

#### DISPONE

quanto segue per i/le bambini/e della SEZIONE "F" della SCUOLA DELL'INFANZIA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), numero 1) del Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.2.2022, con vigenza dal 05 Febbraio 2022, con contestuale abrogazione dell'articolo 4 del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4:

***“Fino a quattro casi di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione”.***

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  
Prof. Nunzio Speciale**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*